



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 5/CSAT del 18 ottobre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 14 ottobre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo; avv. E. Russo (Vice Presidente), avv. F. Mottola, avv. R .Arcella, avv. M. Iannone, avv. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. M. Sepe, avv. V. Pecorella.

Ricorso della società ASD REAL GALATIA avverso C.U. n. 24 del 3.10.2019 – gara Real Galatia 1919 / Madrigal Casalnuovo del 29.09.2019 Campionato Promozione girone A. – Squalifica calciatore Di Pietro Bruno.

La C.S.A.T. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, non sussistono elementi nuovi tali da poter inficiare il referto di gara redatto in modo chiaro, preciso e non contraddittorio tale da poter assumere la qualità di prova privilegiata così come disposto dall'art. 60 CGS. Circa la inadeguatezza e non proporzionalità della sanzione determinata dal primo si ritiene che nell'episodio narrato in referto, vi sono tutti gli estremi della condotta violenta, perpetrata con uno schiaffo che il calciatore della reclamante ha portato al volto dell'avversario a gioco fermo, quindi appare palese la intenzionalità della condotta violenta posta in essere dal calciatore Di Pietro Bruno, atteso che il fatto si è realizzato a gioco fermo e nondimeno nel corso della gara. Tale da poter mettere in salvo la intenzionalità della condotta. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo della società ASD Real Galatia 1919, confermando la decisione del G.S.T.; di addebitare la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 14.10.2019

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente), avv. M. Iannone, avv. G. Benincasa, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella, avv. S. Selvaggi, avv. R Arcella, avv. I. Simeone, avv. M. Bianco.

Reclamo ASD VIRTUS OTTAVIANO 2001 avverso C.U. 25 del 4.10.2019 – gara Virtus Ottaviano 2001 / Rione Terra del 28.09.2019 Campionato Promozione girone B – squalifica calciatore Iervolino Riccardo.

La C.S.A.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, da quanto dedotto e valutato agli atti ufficiali. La sanzione irrogata appare sproporzionata rispetto alla reale condotta emersa dagli atti stessi. Appare dunque equo valutare diversamente la condotta del calciatore. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di ridurre la sanzione al calciatore Iervolino Riccardo a (2) due giornate di squalifica; nulla per la tassa non versata.

Così deciso in Napoli, in data 14.10.2019

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente), avv. M. Iannone, avv. G. Benincasa, avv. F. Mottola, avv. S. Selvaggi, avv. R Arcella, avv. I. Simeone, avv. M. Bianco.

Reclamo U.S. FAIANO 1965 avverso C.U. 27 del 10.10.2019 – gara Eclanese1932 Calcio / U.S. Faiano 1965 del 5.10.2019 Campionato Eccellenza girone B – squalifica calciatore Pepe Marco.

La C.S.A.T. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società Us Faiano 1965 proponeva reclamo la delibera pubblicata sul C.U. n.27 del 10/10/2019 con la quale il GST comminava la sanzione della squalifica per tre (3) gare effettive del calciatore Marco Pepe in quanto con comportamento scorretto, sleale ed antisportivo veniva espulso come da segnalazione dell'AA2 in quanto colpiva intenzionalmente con un calcio un avversario a gioco in svolgimento ma a palla lontana. Ciò premesso, questa Corte letto il reclamo, visti gli atti ufficiali di gara rileva che la sanzione inflitta in primo grado risulta congrua in quanto l'atto violento grave è accorso durante lo svolgimento della gara, quando entrambi i calciatori erano lontano dall'azione. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo confermando la sanzione inflitta dal GST. Dispone addebitarsi tassa a carico della società reclamante.

Così deciso in Napoli, in data 14.10.2019

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

ERRATA CORRIGE C.U. N.4/CSAT DEL 14.10.2019, PAG. 5

Reclamo ASD VIRTUS OTTAVIANO 2001 avverso C.U. 25 del 4.10.2019 – gara Virtus Ottaviano 2001 / Rione Terra del 28.09.2019 Campionato Promozione girone B – squalifica calciatore Ianniello Luciano.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di ridurre la sanzione al calciatore Ianniello Luciano a (2) due giornate di squalifica; nulla per la tassa non versata.

Così deciso in Napoli, in data 14.10.2019

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

LEGGASI

Reclamo ASD VIRTUS OTTAVIANO 2001 avverso C.U. 25 del 4.10.2019 – gara Virtus Ottaviano 2001 / Rione Terra del 28.09.2019 Campionato Promozione girone B – squalifica calciatore Iervolino Riccardo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di ridurre la sanzione al calciatore IERVOLINO RICCARDO a (2) due giornate di squalifica; nulla per la tassa non versata.

Così deciso in Napoli, in data 14.10.2019

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 18 ottobre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**